

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA UFFICIO STRANIERI

Il Giudice dott, Riccardo Rosetti,

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 3.3.2014;

letta la richiesta del Questore di Roma di proroga dei termini di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 25 del 2008 nei confronti di

ı, nato il 🧗 🧻 in

considerata l'opposizione del difensore Avv. Laura Barberio;

rilevato che il prevenuto è destinatario di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998 come dedotto dalla Questura;

rilevato che detto provvedimento di espulsione non è prodotto in atti; rilevato che non risultano agli atti del fascicolo elementi sufficienti a sostenere il pericolo di fuga del prevenuto e a giustificare la proroga del trattenimento presso il CIE, non potendosi gli stessi evincere dalla condanna penale subita come dedotta dalla Questura (non essendo prodotta la relativa sentenza), trattandosi comunque di pena già interamente espiata;

rilevato che il prevenuto ha dimostrato elementi di integrazione derivanti dal matrimonio con una concittadina soggiornante di lungo periodo in Italia e dalla paternità di una figlia minore da tempo stabilitasi in Italia e che tali elementi contribuiscono a dimostrarne il radicamento sul territorio:

rilevato che sono pendenti i ricorsi proposti dall' avverso il decreto di espulsione nonché per il riconoscimento al ricongiungimento familiare;

non autorizza

l'ulteriore trattenimento dello straniero

a, nato il in a, presso il centro di identificazione e espulsione di Ponte Galeria; manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Roma, 3 marzo 2014.

Depositato in Cancelieria

Roma, lì <u>F3 MAR 2014</u>

IL CANCEL CARDER CO.

Il Giudice Riccardio Moserti